

Articolo 26a

Aziende nelle stazioni e negli aeroporti

¹ Alle aziende nelle stazioni e negli aeroporti ai sensi dell'articolo 27 capoverso 1^{ter} della legge e alle persone in esse occupate per il servizio alla clientela si applicano l'articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.

² Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) stabilisce le stazioni e gli aeroporti secondo il capoverso 1. A tal riguardo si applica quanto segue:

- a. le stazioni devono realizzare con il traffico viaggiatori una cifra d'affari annua di almeno 20 milioni di franchi oppure rivestire una notevole importanza sul piano regionale;
- b. gli aeroporti devono avere un traffico di linea.

³ Prima di stabilire le stazioni e gli aeroporti, il DEFR consulta:

- a. per le stazioni la cui cifra d'affari annua realizzata con il traffico viaggiatori ammonta ad almeno 20 milioni di franchi: l'impresa ferroviaria;
- b. per le stazioni con una notevole importanza sul piano regionale: l'impresa ferroviaria e il Cantone interessato;
- c. per gli aeroporti: il gestore dell'aeroporto.

Campo d'applicazione (capoversi 2 e 3)

Materiale

Il presente articolo contiene i criteri che consentono di designare stazioni ed aeroporti con qualità di centro di trasporto pubblico. Le stazioni che hanno qualità di centro di trasporto pubblico sono quelle che realizzano con il traffico viaggiatori (vendita di titoli di trasporto) una cifra d'affari annua di almeno 20 milioni di franchi. Inoltre, i Cantoni e le imprese ferroviarie possono presentare una richiesta congiunta per ottenere la designazione di altre stazioni di notevole importanza regionale come centro di trasporto pubblico. In tal caso deve trattarsi di una stazione che rappresenta un nodo ferroviario importante a livello regionale, vale a dire un punto di corrispondenza con altre linee ferroviarie o altre forme di trasporti pubblici, come ad esempio gli autopostali, che servono un'altra regione o un'importante località turistica. Quanto agli aeroporti, l'elemento determinante è l'esistenza di un traffico di linea.

Formale

Per quanto riguarda la forma, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca è competente a designare stazioni e aeroporti. L'elenco figura in un'ordinanza dipartimentale (RS 822.112.1): per le stazioni che con il traffico viaggiatori realizzano una cifra d'affari annua di almeno 20 milioni di franchi, il DEFR sente preventivamente l'impresa ferroviaria, mentre per le stazioni di notevole importanza regionale oltre all'impresa ferroviaria sente preventivamente anche il Cantone, e per gli aeroporti sente preventivamente il gestore.

Situazione delle aziende

In base al nuovo articolo 27 capoverso 1^{ter} LL, la definizione di punto di vendita in una stazione o un aeroporto in cui si possono occupare lavoratori anche la domenica dipende unicamente dalla loro ubicazione, e non dall'assortimento destinato a coprire i bisogni dei viaggiatori come previsto dall'articolo 26 OLL 2. I punti di vendita e le aziende di servizi ubicati nei centri di trasporto pubbli-

ci possono dunque occupare personale la domenica indipendentemente dall'assortimento proposto o dalla superficie. Le aziende in questione devono essere ubicate nel centro di trasporto pubblico, vale a dire all'interno del complesso della stazione o dell'aeroporto. Come per le imprese di cui all'articolo 26 OLL 2, si tiene conto del nesso funzionale tra l'ubicazione del punto di vendita e l'accesso ai trasporti pubblici.

Disposizioni speciali applicabili (capoversi 1 e 2)

Aziende nelle stazioni e negli aeroporti

Articolo 4 capoverso 2

Il capoverso 2 dispensa le suddette aziende nelle stazioni e negli aeroporti dall'obbligo di richiedere un'autorizzazione per il lavoro domenicale. Il lavoro può iniziare al più presto alle ore 05.00 e deve concludersi al più tardi alle ore 24.00, a dipendenza della delimitazione degli intervalli rispettivi del lavoro diurno e serale e del lavoro notturno. Tuttavia, i lavoratori non possono svolgere la loro attività per più di 12,5 ore, comprese in un intervallo di 14 ore, pause ed eventuale lavoro straordinario inclusi.

Articolo 8 capoverso 1

Il lavoro straordinario è autorizzato anche la domenica, ma deve essere compensato con un conge-

do di uguale durata nel giro di 14 settimane e pertanto non dà diritto a un supplemento di salario ma deve essere remunerato interamente. Il lavoro straordinario domenicale è giustificato dal fatto che le edicole, tanto più se adempiono funzione di azienda di servizi per i viaggiatori, sono generalmente aperte di domenica e che in questo settore la domenica equivale dunque a un giorno feriale ordinario.

Articolo 12 capoverso 2

Le aziende nelle stazioni e negli aeroporti devono concedere ai lavoratori almeno 12 domeniche libere per anno civile. Le domeniche libere possono essere distribuite in modo irregolare. Nondimeno, le domeniche che cadono nelle vacanze minime prescritte dalla legge non possono essere dedotte dalle domeniche libere dovute annualmente. I lavoratori occupati di domenica hanno diritto, nella stessa settimana durante la quale non viene concessa la domenica libera, a un riposo settimanale di 36 ore consecutive al riposo quotidiano, vale a dire a un riposo settimanale di complessive 47 ore.

Articolo 14 capoverso 1

La semigiornata libera settimanale concessa in aggiunta alla giornata libera settimanale può essere cumulata per 8 settimane. Il lavoratore interessato può dunque svolgere la propria attività per sei giorni consecutivi per alcune settimane, a condizione che vi acconsenta (art. 21 cpv. 2 LL).